IN BREVE n. 051-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

Buon Natale e Felice 2014

Marco Perelli Ercolini

AGENZIA ENTRATE - IRAP: PRONTA LA BOZZA DEL MODELLO 2014

È online il modello Irap 2014.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è infatti possibile consultare la bozza della dichiarazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive utilizzabile a partire dal prossimo anno, con le relative istruzioni. Tra le novità, aggiornata la tabella delle aliquote Irap delle diverse regioni e province autonome e quella delle deduzioni e detrazioni regionali.
Aliquote Irap aggiornate - Nelle istruzioni trova spazio la tabella delle aliquote Irap applicabili nelle diverse regioni e province autonome per effetto di norme regionali, provinciali o di maggiorazioni statali. In particolare, è presente un elenco completo ed esaustivo delle aliquote applicabili per ogni regione e provincia.
In arrivo i codici per deduzioni e detrazioni "locali" - Aggiornata, in appendice, anche la tabella delle deduzioni e delle detrazioni Irap.
Rispetto al modello dello scorso anno, che già teneva conto di quelle previste dalla regione Piemonte e dalla provincia autonoma di Trento, entrano in scena le nuove deduzioni previste dalle regioni Umbria e Toscana e dalla provincia autonoma di Bolzano. A ogni deduzione e detrazione è stato assegnato un codice che dovrà essere specificato, insieme al relativo importo, in una apposita sezione del quadro IS.

AGENZIA ENTRATE - UNICO PERSONE FISICHE 2014: PRONTA LA BOZZA DEL MODELLO

Numerose le novità del modello Unico Persone fisiche 2014 che, da oggi, è disponibile in versione non definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate e quindi privo di alcune sezioni ancora in corso di predisposizione.
Le principali novità per il nuovo anno riguardano le modalità di indicazione della rendita per terreni e fabbricati, nonché l'aumento dei vantaggi per coloro che scelgono la "cedolare secca" per i contratti di locazione. A queste novità si aggiungono quelle già contenute anche nella bozza del

modello 730/2014 come il bonus mobili per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione e l'innalzamento delle detrazioni per i figli a carico.

Rendite catastali senza rivalutazioni - Allineandosi a quanto già avviene nel modello di dichiarazione semplificata (mod. 730), anche in Unico PF da quest'anno i redditi dominicale e agrario dei terreni (da inserire nel quadro RA) nonché la rendita catastale relativa ai fabbricati (da inserire nel quadro RB) verrà indicata senza dover effettuare preventivamente alcun calcolo di rivalutazione. In pratica, il valore da riportare nella dichiarazione dei redditi è quello risultante dalle visure e dai certificati catastali.

Cedolare secca più conveniente - Aumentano gli sconti d'imposta previsti in caso di opzione per la "cedolare secca". Scende, infatti, dal 19 per cento al 15 per cento l'aliquota da applicare ai redditi percepiti in relazione a contratti di locazione a canone concordato. Di contro, in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca, diminuisce dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione prevista per i fabbricati concessi in locazione.

Da quest'anno indicare le spese mediche in Unico è più semplice - In Unico PF 2014 le spese mediche dovranno essere indicate al lordo della franchigia di 129,11 euro: come nel caso del 730, questa somma non dovrà quindi più essere sottratta dall'importo da indicare in dichiarazione.
Inoltre, i contribuenti che devono dichiarare redditi dominicali e agrari non dovranno più operare le rivalutazioni, che saranno effettuate in fase di determinazione della base imponibile.

LEGGE DI STABILITA' - TAGLI ALLE PENSIONI ILLEGITTIMI PERCHE' DISCRIMINANTI (mpe)

I tagli alle pensioni oltre i 90mila euro avanzati colla legge di stabilità avrebbero caratteristiche di imposte e pertanto sarebbero illegittimi.
Ricordiamo che un tributo consiste in un prelievo coattivo finalizzato a spese pubbliche e deve essere posto a carico di tutti i cittadini in base alla loro capacità contributiva.
I prelievi proposti, finalizzati a esigenze di bilancio, colpirebbero solo una categoria di cittadini.
La recente sentenza della Corte costituzionale (numero 304 del 12 dicembre 2013 - vedi in Brevia 50/2013) traccia bene le connotazioni delle imposte e certamente ha emesso principi basilari che non potranno essere ignorati contro questo continuo prelievo dalla previdenza, considerata il salvadanaio per i conti pubblici, oltre che -mamma welfare- per i risanamenti aziendali.

Attenzione, il tanto sbandierato contributo di solidarietà sui vitalizi dei politici, potrebbe essere discrezionale …. !!!

PENSIONE - Pillole

Quando i deputati predicano bene e razzolano male di PierLuigi Franz

Quando i deputati predicano bene e razzolano male.... gli interrogativi che si pone il cittadino leggendo una serie di incredibili emendamenti in materia pensionistica al disegno di legge di stabilità per il 2014 del governo Letta-Alfano, presentati da deputati di vari gruppi alla Commissione Bilancio della Camera. Come si fa a cambiare le carte in tavola con effetto retroattivo? Come si fa a proporre norme peggiorative che per di più cancellano di colpo principi giuridici consolidati da decenni, come quelli relativi ai diritti acquisiti? Come si fa a mettere sotto i piedi tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale? Come si fa a dimenticare che la pensione é una retribuzione differita pagata dal dipendente durante la sua attività lavorativa con accredito dei relativi contributi previdenziali? Come si fa a prendersela sempre e unicamente con i

pensionati, cioé la classe più debole per essere affondata anche se é quella che paga puntualmente le tasse? E' davvero questo un modo saggio di ben governare in un Paese come l'Italia una volta considerata la "patria del diritto"?

Politici e contributo di solidarietà di Franco Abruzzo
Super tassa sulle pensioni dei politici. Legge? No, solo una preghiera al loro buon cuore. (E' UNA VERGOGNA!!! I GIORNALI TACCIONO!, ndr). Nella legge di stabilità c'è scritto: super tassa pensioni anche su quelle dei politici. Ma non è un obbligo, si scopre che è un invito, un "atto di indirizzo", una prece al loro buon cuore. Che i politici di ogni ordine e grado decideranno o no di accogliere ciascuno nella "autonomia delle rispettive Assemblee". Cioè sì ma anche no. Magari non oggi, forse domani.

Legge di stabilità 2014 di Massimo Fracaro e Nicola Saldutti - Corriere della Sera
LEGGE DI STABILITA' 2014 - I nuovi emendamenti. La dannosa ossessione di ritoccare le pensioni. L'obiettivo? Introdurre un limite di reddito entro il quale è possibile cumulare la pensione e un eventuale altro reddito.

Matteo Renzi sulle pensioni
Riforma pensioni: Matteo Renzi nuovo segretario del Pd pronto al ricalcolo e a modifiche. Ma per i più deboli. Il giorno dopo l'elezione a segretario nazionale del Partito Democratico, il sindaco di Firenze apre alla possibilità di tagliare le pensioni più alte.

Riflessioni di Stefano Biasioli
I pensionati della CONFEDIR e della FEDERSPEV sono andati davanti a Montecitorio, alzando i loro "bastoni" contro la casta, mercoledì 4/12.
I pensionati della CIDA hanno passeggiato davanti al Quirinale con gli ombrelli azzurri, giovedì scorso.
La CONFEDIR ha gia pronta una serie di ricorsi, in tutta Italia, contro l'ennesimo scippo pensionistico causato dalla Legge di stabilità.
Non solo, ma un "democratico" comma della legge vieterà il cumulo tra pensione e reddito libero professionale. Perchè ?
Se continua così la crisi economica produrrà un ulteriore effetto: la scomparsa dell'aiuto dei pensionati ai figli ed ai nipoti. Per carenza di denaro....il bancomat sociale costituito dai pensionati, si esaurirà.

IL CONGEDO PER MATERNITÀ È «SERVIZIO EFFETTIVO»

da Sole 24ore -risposta 3979

D - Sono un medico ospedaliero che ha chiesto di rimanere in servizio oltre il 65esimo annodi età e fino alla maturazione del 40esimo annodi servizio effettivo, ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 183/2010; vorrei sapere che cosa va escluso nel calcolo del servizio effettivo (ad esempio l'aspettativa per maternità).

R - Sulla tematica di quali siano i periodi da escludere nel calcolo del servizio effettivo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 503/92, introdotto dall'articolo 22 della legge 183/2010, l'Inpdap, con nota operativa n. 6 del 22 dicembre 2010, ha comunicato che nella locuzione -servizio effettivo- sono da escludere i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio (ad esempio, laurea, dottorato di ricerca eccetera). Pertanto, il congedo per maternità deve essere considerato servizio effettivo a tutti gli effetti.

IN CASO DI COLF e BADANTI da Sole 24 ore

Condizioni nero su bianco

A CURA DI **Assindatcolf-Fidaldo-Confedilizia**

Le principali novità e le precisazioni contenute nel Ccnl per il lavoro domestico in vigore da luglio 2013

01 Assunzioni

- Possibilità di concludere contratti a tempo determinato a-causali, in recepimento delle novità della legge Fornero *(articolo 7, comma 1)*.
- Possibilità per i datori di lavoro con dipendenti domestici inquadrati nei livelli Cs o Ds (assistenza non autosufficienti) di assumere ulteriori lavoratori Cs o Ds per coprire i giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza *(articolo 15, comma 9)* a un costo orario contenuto

02 Riposo

- Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore: 24 ore la domenica e 12 ore da concordarsi tra le parti in altro giorno
- Il riposo settimanale, per lavoratori non conviventi, è di 24 ore la domenica *(articolo 14, commi 1 e 2)*
- I lavoratori conviventi durante il riposo intermedio non retribuito destinato al recupero psico-fisico possono uscire dalla casa del datore *(articolo 15, comma 4)*

03 Festività e ferie

- Nei rapporti a ore le festività vanno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale, a prescindere dalla coincidenza con la prestazione lavorativa *(articolo 17, comma 2)*
- Nei rapporti a ore la retribuzione per le ferie va rapportata a 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute. Nel computo ferie la settimana lavorativa è di 6 giorni a prescindere dall'orario settimanale *(art. 18, comma 2)*

04 Sospensione, congedi e permessi

- Il lavoratore può richiedere fino a 12 mesi di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo *(art. 19, comma 2)*
- Il congedo matrimoniale può essere fruito entro un anno dalle nozze (in costanza di rapporto di lavoro). Non c'è indennità sostitutiva per mancata fruizione per dimissioni *(art. 23, c. 4)*
- Diritto a permessi per formazione anche per attività finalizzate al rinnovo dei titoli di soggiorno *(art. 9, commi 2 e 3)*

05 Malattia e altre tutele

- In caso di malattia oncologica, i periodi di conservazione del posto aumentano del 50% *(art. 26, c. 6)*
- Il datore deve garantire la presenza del salvavita e informare il lavoratore, con documento di Ebincolf, di eventuali rischi *(articolo 27)*
- Il datore deve dare un'attestazione delle somme erogate nell'anno almeno 30 giorni prima della dichiarazione dei redditi o alla cessazione del rapporto *(articolo 33, comma 4)*

06 Licenziamento

- I termini di preavviso raddoppiano nel caso di licenziamento prima del 31° giorno successivo al termine del congedo per maternità *(art. 39, c. 2)*
- Il datore deve fornire dichiarazione scritta del licenziamento solo su richiesta del lavoratore per l'ottenimento di Aspi e miniAspi *(articolo 39, comma 9)*
- Necessaria la convalida delle dimissioni del lavoratore *(articolo 39, comma 10)*

NIENTE ONERI PREVIDENZIALI SOTTO I 5 MILA EURO

da Sole 24ore -risposta 3938

D - Mia figlia presta lavoro come dipendente part time (per circa 8.000 euro annui); ora vorrebbe svolgere anche prestazioni di lavoro autonomo occasionali come fotografa (una volta all'anno, foto ai bimbi dell'asilo infantile).

Quali obblighi previdenziali e fiscali avrebbe, nel caso di compensi per 3.000 euro annui?

R - L' importo percepito come prestazione di lavoro autonomo occasionale costituisce un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.

Tale provento deve essere dichiarato nel modello 730**,** ovvero nel modello Unico all'interno del quadro RL. Inoltre, ***qualora tale importo sia inferiore a 5.000 euro annui non sono previsti obblighi di tipo previdenziale***.

Il contestuale rapporto di lavoro dipendente (part time) non è incompatibile con l'eventuale applicazione del regime dei minimi. Infatti, se non si interrompe il rapporto di lavoro dipendente, non si realizza alcuna delle cause ostative che impedisce di avvalersi dell'anzidetto regime (articolo27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011). E altresì compatibile la circostanza per la quale, negli anni precedenti, rispetto all'apertura della partita Iva, il contribuente abbia posto in essere prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

A proposito della decontribuzione previdenziale per redditi occasionali di pensionati medici con attività sporadiche e marginali, inferiori a 5 mila euro, tramite la Feder.S.P.eV. abbiamo già avanzato richiesta all'Enpam:

> **Oggetto: richiesta di esenzione contributiva di medici pensionati con attività sporadica e marginale**
> Coi redditi liberoprofessionali prodotti nel 2012 è stata resa esecutiva da parte dell'ENPAM la obbligatorietà contributiva previdenziale da parte di iscritti ENPAM titolari di pensione del Fondo generale - Quota B, anche per redditi marginali legati alla professione medica.
> Per lo più si tratta di somme irrisorie per corrispettivi di attività collaterali e sporadiche, come docenza a corsi, partecipazione a Convegni, articoli giornali (per i quali e' stato recentemente reso noto la esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata con Messaggio Inps n. 19435/2013 - vedi Brevia 49-2013) , gettoni di presenza per attività ordinistiche, ecc. la cui denuncia e relativo pagamento comportano non solo disagi all'interessato con ritorno previdenziale irrisorio e comunque il più delle volte senza ritorno per decesso, ma anche per la Fondazione dei costi vivi e di forza lavoro superiori agli introiti.
> In analogia con quanto previsto per la Gestione Separata INPS (infatti tale riconoscimento avviene già nella Gestione separata dell'INPS per redditi sporadici e saltuari non attinenti ad una attività professionale abitualmente svolta come previsto con DPR 917/86 art. 81 lett. L, D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, art. 44 comma 2 e INPS Circolare 103 del 2004) si chiede pertanto l'esenzione (non la franchigia) per questi redditi sino all'importo fiscalmente imponibile di **5.000** euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da **tutti i committenti occasionali** (compenso lordo erogato al pensionato, dedotte eventuali spese documentate).
> Una simile determinazione non solo è fortemente auspicata dai medici e odontoiatri pensionati, ma sarebbe molto apprezzata e fidelizzante alla Fondazione stessa.

Siamo in attesa della risposta.

LA MATERNITÀ NON PENALIZZA LA PENSIONE ANTICIPATA

da Sole 24ore -risposta 3983

D - Sono lavoratrice di un'azienda privata. Sono nata il 28 settembre1954 e ho iniziato la mia attività lavorativa il l° ottobre1972. Ho lavorato sempre nella stessa azienda. Un patronato mi ha dato come data di pensionamento 1° aprile 2014.

Potrebbe essere esatta? Vorrei sapere seta clausola, per la quale se si maturano i requisiti entro il 2017 non ci sono penalizzazioni,è ancora valida. Riguardo atta maternità facoltativa, bisogna recuperare il periodo di fruizione?

R - Dai dati forniti dalla lettrice, la data di pensionamento comunicata dal patronato appare corretta. Per quanto riguarda la maternità facoltativa, l'articolo 6, comma 2-quater, del Dl 216/2011 é stato modificato, da ultimo, dal Dl l0l/2013. Dopo tale intervento, tra i periodi che non comportano l'applicazione delle penalità sono stati inseriti anche i periodi di congedo parentale di maternità e paternità previsti dal Dlgs 151/2001**.** La maternità facoltativa non dovrà essere più recuperata.
I periodi che non comportano l'applicazione delle penalità sono la prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1**,** della legge 21 ottobre 2005**,** n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal Testo unico di cui al Dlgs 26 marzo 2001, n.151. La presenza di questi soli periodi non comporterà l'applicazione delle penalità legate ai pensionamenti anticipati che si verificano con età inferiori a 62 anni.

LE AZIENDE STORICHE DI MILANO a cura del Circolo Filologico Milanese

Il volume ***Aziende storiche di Milano*** è stato concepito secondo un criterio di ricerca e valorizzazione delle radici culturali della nostra Città, la Milano più autentica, capace di rinnovarsi e adattarsi ai tempi, spesso percorrendoli.
Il Circolo Filologico Milanese ha voluto allargare i confini tradizionali della Cultura per abbracciare valori e linguaggi che si collegano intimamente alle caratteristiche connaturate alla personalità ambrosiana: l'apertura agli altri, l'accoglienza, la solidarietà e la vocazione imprenditoriale.
Il Circolo Filologico Milanese ha voluto rendere omaggio ai valori culturali d'impresa intesi come patrimonio collettivo, alle capacità, alla volontà, alla ostinazione e alla propensione al rischio degli imprenditori che, partendo magari da una piccola realtà operativa, hanno contribuito a generare ricchezza e a sviluppare i processi produttivi delle nostra società, con conseguente ricaduta positiva in termini di emancipazione individuale e collettiva.
L'azienda più antica la «**Ramazzotti**» 1815, seguita da «**Fratelli Ingegnoli Spa**» 1817, «**Farmaceuciti dott. Ciccarelli Spa**» 1821; tra gli assicurativi «**Assimedici srl - Steffano Group srl**» 1928: 85 anni nel mondo assicurativo, tre generazioni degli Steffano.

INPS - I CONGUAGLI DI FINE ANNO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI

Con la circolare numero 174 del 13 dicembre 2013 l'Inps fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 174 del 13.12.2013 (documento 209)

AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

La specialità per i medici non è più un titolo accademico di studio, ma un corso di formazione.
Pertanto la formazione del medico specialista implica la sua fattiva partecipazione alle attività medico-assistenziali proprie dell'unità alla quale è assegnato, di modo che il possesso della abilitazione all'esercizio della professione è da ritenere indispensabile requisito di partecipazione al concorso per titoli ed esami d'accesso alle scuole.

CALA L'INTERESSE LEGALE

Cala di un punto e mezzo percentuale la misura del tasso di interessi legali che, a partire dal nuovo anno, passa dunque dall'attuale 2,5% all'1 per cento.
La modifica è stata stabilita dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. numero 292 del 13.12.2013.
La variazione ha risvolti anche in ambito fiscale per chi ha somme da pagare con aggiunta di interessi legali e in campo previdenziale la dilazione delle somme per riscatti Enpam è agganciata agli interessi legali pro tempore vigenti.
Ricordiamo che la variazione avviene mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno (articolo 2, comma 185 della legge 185/1996).
Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

TABELLA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

Periodo	Norme	Saggio di interesse
21.04.1942 - 15.12.1990	art. 1284 cod. civ.	***5%***
16.12.1990 - 31.12.1996	L. 353/90 e L. 408/90	***10%***
01.01.1997 - 31.12.1998	L. 662/96	***5%***
01.01.1999 - 31.12.2000	Dm Tesoro 10.12.1998	***2,5 %***
01.01.2001 - 31.12.2001	Dm Tesoro 11.12.2000	***3,5 %***
01.01.2002 - 31.12.2003	Dm Economia 11.12.2001	***3 %***
01.01.2004 - 31.12.2007	Dm Economia 01.12.2003	***2,5 %***
01.01.2008 - 31.12.2009	Dm Economia 12.12.2007	***3 %***
01.01.2010 - 31.12.2010	Dm Economia 04.12.2009	***1 %***
01.01.2011 - 31-12.2011	Dm Economia 07.12.2010	***1,5 %***
01.01.2012 - 31.12.2013	Dm Economia 12.12.2011	***2,5 %***
01.01.2014	**Dm Economia 12.12.2013**	***1 %***

DALLA STAMPA

Alberto Brambilla da Corriere Economia:
…un pensionato che ha una integrazione al minimo o una maggiorazione sociale di 650 euro al mese non paga le tasse. Un altrochè invece ha versato i contributi veri anche se modesti, con un vitalizio di 700 euro al mese viene tassato e prende meno del primo.
A furia di parametrare tutto al reddito, dai sussidi alla sanità,non si fa altro che incentivare al ricorso al nero.

…sette milioni di pensionati, il 42% su un totale di 16,7, hanno rendite integrate o con maggiorazioni sociali: in sessantacinque anni di vita non sono riusciti a versare almeno 15 annualità complete di contributi e quindi non hanno pagato nemmeno le tasse. In pratica, la metà dei pensionati è assistita dallo Stato: come se il nostro Paese fosse uscito da una guerra o da una catastrofe.

….in base alla Agenzia delle entrate ci sono 41 milioni di contribuenti: 14 dichiarano zero, altri 13,5 milioni in media meno di ottomila euro all'anno. Questi cittadini come fanno a vivere? E chi paga la pensione a loro che in una vita non hanno mai accantonato contribuiti? E a questo si aggiunge l'iniquità fiscale.

….nessuno fa riferimento ai vitalizi dei parlamentari, che non sono solo sproporzionati rispetto ai contributi versati, ma addirittura abnormi nel rapporto.

Domenico Cacopardo da Italia Oggi
…Un corollario del limite dei 300mila euro, riguarda il prelievo sino al 18% sulle pensioni superiori ai 90 mila euro. qui siamo nel delirio populista, dato che chi gode di un simile assegno ne gode legittimamente. Ma il delirio diventa persecuzione quando ignora la recentissima sentenza di incostituzionalità.

Michele Carugi da Il Fatto
Pensioni d'oro e assistenzialismo, sulla previdenza solo propaganda. Il peccato originale, quando si parla di pensioni, è quello di additare genericamente il loro "costo per lo Stato", senza distinguere tra due cose ben diverse e cioè le pensioni assistenziali e quelle previdenziali; la confusione non è casuale, perché i nostri politici e ministri non sono così ignoranti da non conoscere la differenza, ma sapientemente voluta per la finalità disonesta di utilizzare il costo dell'assistenza per giustificare tagli alla previdenza.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - riflessioni (mpe)

Nell'iter di riforma il legislatore più volte ha fatto ricorso all'importanza del 2° pilastro…la previdenza complementare che però è un ulteriore e completo carico sulle spalle del lavoratore per avere a termine che cosa? Forse bricciole…..Infatti nel campo della previdenza complementare molto enfatizzata ci sono molte speranze e scarse certezze.
Ma inoltre quanti giovani all'ingresso del modo del lavoro hanno retribuzioni tali da permettersi l'accantonamento ogni mese di quei 200-300 euro per un futuro previdenziale complementare il cui valore nel potere di acquisto rimane una fumosa speranza.
Anche la deviazione del Tfr che ha un rendimento certo nel suo accantonamento, verso un fondo pensione pone delle grosse incognite e troppo spesso si legge che i fondi hanno reso meno del Tfr.

Nel mondo finanziario dei fondi pensioni gli unici che hanno un guadagno certo sono i gestori…..che nei movimenti finanziari, e ne fanno molti, applicando le commissioni (caricamenti nella gestione) hanno sempre un utile sia nel bene che nel male….

MEMENTO - PRINCIPALI SCADENZE GENNAIO 2014

mercoledì 1	**- instaurazione nuova contabilità**
venerdì 10	**- contributi INPS lavoratori domestici trimestre precedente**
giovedì 16	**- versamento ritenuta IRPEF dipendenti mese di dicembre 2013** **- versamento contributi INPS dipendenti mese di dicembre 2013** **- versamento contribuzione INPS su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale non a carattere medico del mese precedente** **- mini IMU (probabilmente verrà procrastinata la scadenza al 24 genn., ammesso che non venga abolita)**
giovedì 30	**- termine ultimo registrazione nuovi contratti di locazione immobili con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e versamento per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro pari al 2% del canone con un minimo di € 67 (mod.F23 con codice 115T per prima annualità, codice 112T per annualità successive alla prima e codice 114T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza)**
venerdì 31	**- termine ultimo per la registrazione delle fatture di acquisto delle quali si è venuto in possesso nel mese precedente ovvero entro il termine per la liquidazione periodica** **- revisione presso la motorizzazione o officine autorizzate veicoli immatricolati nel mese di gennaio 2010 o con revisione gennaio 2012 e revisione bombole auto metano immatricolate o con revisione 2010** **- pagamento canone RAI-TV per il 2014**

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

LICENZIAMENTO PRIMA DEI 70 ANNI

La legge Fornero prevede la possibilità del lavoratore dipendente a rimanere al lavoro oltre l'età pensionabile (66anni + eventuali prolungamento per le maggiori speranze di vita) sino al compimento dell'età massima lavorativa il cui limite è fissata al compimento del 70esimo anno.
Ma continuare a lavorare è una opportunità, non un diritto; per continuare a lavorare oltre l'età pensionabile il lavoratore deve avere il consenso del datore, ma non può pretenderlo.
Varie sentenze (tribunale di Roma, di Genova, della Corte di Appello di Torino) interpretano in questo modo l'articolo 24 comma 4 del DL 201/2011: ..il proseguimento dell'attività lavorativa è

incentivato, fermo restando i limiti ordinamentali dei rispettivi ordini di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni…dunque possibilità e non un diritto? dunque niente efficacia dell'articolo 18 della legge 300/1970 fino al conseguimento del maggior limite di età che il lavoratore ha scelto?

SCHEDA SANITARIA (CARTELLA CLINICA) NEGLI STUDI PRIVATI PROFESSIONALI

Nessuna normativa obbliga il libero professionista medico o odontoiatra a redigere la scheda sanitaria dei propri pazienti, anche se costituisce una valida regola di professionalità anche alla luce del Codice di deontologia medica (artt. 25 e 26).

> **Art. 25 - Documentazione clinica**
> Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
>
> **Art. 26 - Cartella clinica**
> La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, odi chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.

LE VERE PENSIONI SONO UN DIRITTO SOGGETTIVO E NON UNA LEGITTIMA ASPETTATIVA (mpe)

Le vere pensioni sono un diritto soggettivo acquisito e non una legittima aspettativa, indipendentemente dalla loro entità se derivano da contributi versati: il titolare di una pensione "alta" è uno che ha lavorato tutta una vita, 40 e più anni, pagando le tasse e fior di contributi e, pertanto, ha diritto, in base a un tacito contratto tra lui e l'ente previdenziale, di percepire un trattamento economico differito, detto vitalizio ovvero pensione, in base alle leggi vigenti al momento del collocamento a riposo senza peraltro cancellare con eventuali modifiche il patto stipulato al momento di inizio lavoro e relativa contribuzione, per quello che può essere una legittima aspettativa e, quindi, il riconoscimento dei diritti nel frattempo acquisiti con modifiche e varianti cosiddette pro-quota, ormai riconosciute da molte sentenze.
Una pensione "bassa" deriva da bassa contribuzione per lunghi periodi di non contribuzione, talora, da lavoro in nero…ogni eventuale integrazione economica, giusta espressione civile verso chi ha meno, quale forma assistenziale, va pertanto effettuata mediante la fiscalità e non espropriando chi con sacrifici ha voluto crearsi una pensione cosiddetta alta per il suo post-lavorativo.
Un'altra considerazione nel demonizzare il calcolo della pensione il metodo contributivo rispetto al retributivo…in molte situazioni il contributivo per chi ha effettivamente versato fior di contributi potrebbe essere addirittura economicamente più favorevole del retributivo e la stessa Inpdap, per questo motivo, aveva dato ai propri iscritti (dipendenti del pubblico impiego) la possibilità di scelta.
In questa campagna demagogico-populistica contro la pensioni etichettate d'oro, fatta da politici peraltro percettori di retribuzioni molto super, ci sarebbe molto da dire …viene rilevata la pagliuzza del pensionato, trascurando la loro trave…ebbene anche se è molto popolare aggredire le pensioni di coloro che onestamente hanno sempre versato tasse e contributi, peraltro con pronunce di

legittimità, ricordiamoci come le stesse pensioni, al contrario di certi “vitalizi", peraltro molto regalati, sono già gravate dall’imposizione fiscale progressiva secondo il concetto che chi più ha più paga.
Pertanto un -basta- contro questa demonizzazione verso i pensionati e questi tagli sulle pensioni, comodi per fare cassa…si prendano le risorse dall’evasione, si sprechi anche meno sul superfluo e si taglino le spese inutili, molte delle quali di classico clientelismo.
Basta creare l’odio generazionale tra nonni e nipoti e figli…i figli e nipoti se la prendano invece coi politici che non hanno saputo dare loro lavoro e possibilità di crearsi un dignitoso futuro e non coi genitori e nonni che spesso colla propria pensione vanno loro in aiuto sopperendo allo stato di welfare che lo Stato non dà.
La pensione non è un regalo dello Stato, ma una prestazione per la quale, secondo regole imposte dai politici, dagli amministratori, il lavoratore ha versato fior di contributi a valore corrente: la pensione è infatti un diritto soggettivo, un bene costituzionalmente tutelato correlato ai contributi versati…dunque il pensionato non ha rubato nulla e il suo diritto deve essere rispettato…no agli espropri dei politici.

PUBBLICO IMPIEGO - TAGLI AL CUMULO PENSIONE/ RETRIBUZIONE

Chi percepisce una pensione, se svolge anche un’altra attività pubblica, non potrà andare oltre i 302mila euro cioè allo stipendio del primo presidente della Cassazione. Dunque non l’abolizione al cumulo tra pensione e redditi da lavoro, ma un tetto.
Questo provvedimento potrebbe essere introdotto operante con la legge di stabilità 2014 col rispetto però dei contratti in essere sino alla loro naturale scadenza.

BLOCCO DEGLI STIPENDI NELLA P.A.

Secondo la Corte costituzionale (sentenza n.310 del 17 dicembre 2013) è legittimo il blocco delle progressioni economiche di carriera, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2013 e prorogato sino a tutto il 2014 nel settore del pubblico impiego e in particolare per i docenti nelle università.
L’articolo 9 comma 21 della legge 122/2010 aveva previsto la misura straordinaria a tempo determinato, ora prorogato: non è un contributo di solidarietà, bensì un prelievo di contenimento della spesa per il personale in un contesto di crisi economica conclamato e, in particolare, non può essere escluso per determinate categorie in quanto rivolto a tutto il settore del pubblico impiego.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. n. 310 del 17.12.2013 (documento 210)

SVIZZERA - NIENTE TETTO ALLE RETRIBUZIONI

Il referendum popolare ha bocciato la proposta di mettere un tetto alle retribuzioni.
Per gli svizzeri solo idea demagogico che avrebbe spinto le aziende e i migliori intelletti manageriali ad andarsene.

AGENZIA DELLE ENTRATE - LOCAZIONE RISOLTA DOPO I PRIMI QUATTRO ANNI

Domanda

Alla scadenza dei primi quattro anni dalla stipula di un contratto di locazione ad uso abitativo (4+4), l'Agenzia considera automatica la risoluzione o va fatta apposita comunicazione assolvendo anche l'imposta di registro?

Risponde Gianfranco Mingione

Il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro è previsto nelle ipotesi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione (articolo 17 del Dpr 131/1986). La legge sulle locazioni prevede la possibilità di stipulare contratti di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali gli stessi sono automaticamente rinnovati per ulteriori quattro anni qualora non venga presentata una disdetta dal proprietario o dall'inquilino (articolo 2, comma 1, della legge 431/1998). Una volta instaurata la procedura per la rinuncia alla proroga del contratto alla scadenza dei quattro anni, sarà pertanto necessario versare, tramite modello F23, la somma di 67 euro a titolo di imposta di registro, dandone notizia all'Agenzia delle Entrate.

LAVORO ACCESSORIO - PRECISAZIONI INPS

In materia di lavoro occasionale accessorio, l'Inps, al fine di agevolare i committenti e i lavoratori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell'anno, fornisce, con circolare del 18 dicembre 2013, n. 176, indicazioni sulle modifiche procedurali relative ai limiti economici.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 176 del 18.12.2013 (documento 211)